

NORME RELATIVE ad AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI e TRASFERIMENTI - ANNO 2011

1. AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1.1 VALIDITA'

La validità dell'affiliazione (prima affiliazione o riaffiliazione) 2011 decorre dal 1° Gennaio 2011 e termina il 31 Dicembre 2011.

1.2 AFFILIAZIONE ED ADESIONE ALLE CATEGORIE DI ATTIVITA' SPORTIVA

Le società sportive, non affiliate per l'anno 2010, che intendano affidarsi alla FIDAL per la stagione sportiva 2011, devono presentare domanda, al Comitato Regionale sul cui territorio è collocata la sede sociale, nel periodo compreso tra il 15 Novembre 2010 ed il 31 Ottobre 2011, esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet federale www.fidal.it. Contestualmente alla domanda di affiliazione devono essere specificate le categorie di attività prescelte e deve essere allegata la seguente documentazione: atto costitutivo, statuto e verbale dell'assemblea dei soci che li approva, redatti in conformità alle norme di cui all'art. 90 della Legge 289/2002. Il Comitato Regionale, effettuate le verifiche di rito, provvede a rilasciare alle società sportive in regola i codici di accesso ai Servizi On Line.

1.3 RIAFFILIAZIONE

E' fissato tra il 15 novembre ed il 31 dicembre 2010 il periodo utile per rinnovare l'affiliazione per la stagione 2011 servendosi del servizio on-line sul sito www.fidal.it.

Dal 1° gennaio, e fino al 31 ottobre 2011, le Società che non avessero provveduto al rinnovo entro i termini sopra indicati potranno egualmente riaffiliarsi; con questa opzione, le stesse, perderanno ogni diritto sugli atleti (che saranno quindi liberi da vincolo) ma conserveranno i voti, l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.

1.4 ADESIONI ALLE CATEGORIE

Le società possono aderire alle varie categorie federali contestualmente o successivamente all'affiliazione o alla riaffiliazione, entro il termine del 31 Ottobre 2011.

1.5 COLLEGAMENTO TRA SOCIETÀ SPORTIVE

Il collegamento è il rapporto in base al quale una Società che svolge attività agonistica intraprende un percorso di formazione degli atleti insieme ad un altro affiliato che svolga esclusivamente attività promozionale.

In tal caso le Società aderenti esclusivamente alle categorie promozionali (esordienti, ragazzi e cadetti) possono, all'atto della riaffiliazione, collegarsi con **una o più Società** già affiliate ed aderenti alle categorie allievi, juniores, promesse e seniores. **Il passaggio degli atleti tra le due Società collegate avverrà, quindi, tramite regolare domanda di trasferimento, senza nulla-osta.**

1.6 ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Le società sportive, contestualmente alle procedure di affiliazione o riaffiliazione, devono indicare e tesserare i singoli componenti della seguente struttura minima societaria:

- Organo direttivo (Presidente + 3 Consiglieri);
- 1 Tecnico **abilitato**;
- 1 Medico **iscritto all'albo**.

1.7 INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

- Organo direttivo: i componenti dell'Organo direttivo di una società sportiva non possono rivestire cariche negli organi di amministrazione di altre società affiliate alla FIDAL;
- Tecnico: il tesseramento dei tecnici non è incompatibile con altre tipologie di tesseramento;
- Medico: il tesseramento dei medici non è incompatibile con altre tipologie di tesseramento.

1.8 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Il riconoscimento ai fini sportivi si ottiene mediante iscrizione annuale al registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI seguendo le indicazioni riportate dal sito internet: www.coni.it.

Solo ad iscrizione formalizzata si possono godere le agevolazioni fiscali riservate agli organismi sportivi dilettantistici.

1.9 TITOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLE FIGURE SOCIETARIE

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 dello Statuto Federale le Società, in regola con l'affiliazione, quali soci della Federazione, sono titolari in via esclusiva del tesseramento degli associati.

Annualmente il tesseramento va rinnovato secondo le modalità deliberate dal Consiglio Federale.

I tesseramenti ed i trasferimenti degli atleti, nonché qualsiasi altra operazione, possono essere effettuate soltanto se le società sportive interessate sono in regola con l'affiliazione per l'anno 2011.

2. SOCIETÀ' SPORTIVE SCOLASTICHE.

2.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FEDERALE

La Federazione, al fine di promuovere la pratica dell'atletica leggera nella scuola, consente agli Enti scolastici due modalità di partecipazione alla vita ed all'attività agonistica federale:

- a) – Enti scolastici affiliati
- b) – Enti scolastici riconosciuti.

2.2 ENTI SCOLASTICI AFFILIATI

Possono essere affiliati alla Federazione Italiana di Atletica leggera gli enti scolastici che si costituiscono come associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso valgono le disposizioni e le procedure operative, incluso l'utilizzo del servizio On Line, previste per le altre società di cui ai commi precedenti.

Per richiedere l'affiliazione, oltre alle norme previste per le società sportive, le società scolastiche dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- 1) la denominazione sociale dovrà essere la stessa della scuola, istituto o plesso scolastico;
- 2) alla domanda di affiliazione, che dovrà riportare il timbro con la denominazione dell'Ente Scolastico, dovrà essere allegata la delibera del collegio dei docenti che autorizza l'attività dell'atletica leggera a scuola.

Le società sportive scolastiche costituite nella forma di Associazioni sportive dilettantistiche godono di tutti i diritti e doveri di qualsiasi altra società affiliata, inclusi il diritto di voto nelle Assemblee ed il dovere di pagamento delle quote associative previste.

2.3 ENTI SCOLASTICI RICONOSCIUTI (GRUPPI SPORTIVI SCOLASTICI)

Gli Enti scolastici che intendano costituire Gruppi Sportivi Scolastici e svolgere l'attività agonistica dell'atletica leggera senza costituirsi come Associazioni sportive dilettantistiche, possono essere riconosciuti dalla Federazione Italiana di Atletica leggera, tramite il collegamento con una società sportiva affiliata, che assume il ruolo di tutor e rappresenta l'indispensabile raccordo tra la Scuola e la FIDAL.

Il riconoscimento consentirà ai Gruppi Sportivi Scolastici la partecipazione alla vita sportiva federale con le stesse opportunità delle società scolastiche affiliate.

Non potranno tuttavia partecipare alla vita associativa ed avere alcun diritto di voto, mancando loro il requisito di socio della FIDAL previsto dallo Statuto.

2.4 ADESIONE ALLA FIDAL DEI GRUPPI SPORTIVI SCOLASTICI

I Gruppi Sportivi Scolastici che vogliono essere riconosciuti dalla FIDAL devono presentare alla società tutor, che se ne farà garante nei confronti del Comitato Regionale di appartenenza, la seguente documentazione cartacea, che dovrà essere conservata agli atti:

- la domanda di Adesione (mod. A/scuola), corredata dal timbro con la denominazione dell'Ente Scolastico e con allegata la delibera del collegio dei docenti che autorizza l'attività dell'atletica leggera a scuola;
- delibera del Preside (o altro organo competente) per l'individuazione del Dirigente Responsabile dell'Ente scolastico;

L'adesione dei Gruppi Sportivi Scolastici alla FIDAL è gratuita.

La società tutor, verificata la correttezza della documentazione presentata, provvederà ad effettuare tutte le operazioni di adesione e di tesseramento del Gruppo Sportivo Scolastico tramite le procedure On Line. La copertura assicurativa federale per il Gruppo Sportivo Scolastico, gli studenti atleti, il Responsabile ed il Tecnico tesserati scatterà dal momento in cui la procedura on-line è andata a buon fine, con l'avvenuto

rilascio della relativa ricevuta, alla quale, per i nuovi tesserati, seguirà la stampa e l'invio della tessera da parte del Comitato Regionale.

2.5 SOCIETÀ TUTOR

Le Società Tutor rappresentano l'indispensabile raccordo tra la Scuola e la FIDAL.

Gli Enti Scolastici possono stipulare accordi tecnico-sportivi con Società sportive affiliate alla FIDAL e costituire Gruppi Sportivi Scolastici riconosciuti per le seguenti categorie:

- Esordienti
- Ragazzi
- Cadetti
- Allievi
- Juniores

In forza di tali accordi la Società Sportiva assume la veste di Tutor dell'Ente Scolastico.

La scelta delle categorie di attività sportiva che la Società Tutor ed il Gruppo Sportivo Scolastico concordano di svolgere può essere fatta all'atto dell'Affiliazione/Riaffiliazione oppure in un successivo momento, sempre utilizzando la procedura On Line.

Nello stesso anno sportivo:

- Ogni Ente Scolastico potrà avere una sola Società Tutor
- Non ci sono limiti per il numero di Enti Scolastici tutorati da una Società affiliata.

2.6 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FEDERALE

I Gruppi Sportivi Scolastici riconosciuti, oltre alle attività scolastiche, alle quali partecipano con il nome dell'Ente Scolastico, possono partecipare a tutta l'attività ufficiale della Federazione, in abbinamento con la società tutor collegata.

I risultati degli atleti di tutte le categorie del Gruppo Sportivo Scolastico valgono a tutti gli effetti (inclusi i voti) per la Società Sportiva affiliata che svolge la funzione di tutor.

2.7 RESPONSABILI

I responsabili indicati nella richiesta di ADESIONE/RINNOVO vengono automaticamente tesserati alla FIDAL, nei confronti della quale assumono il ruolo di unici referenti dell'Ente scolastico.

Con il completamento della pratica, la società Tutor trasmetterà all'Ente Scolastico il codice di riconoscimento assegnato e quelli di accesso ai servizi On Line.

Il Riconoscimento comporta l'accettazione da parte dell'Ente Scolastico dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione.

2.8 TESSERAMENTO DEGLI STUDENTI ATLETI, DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA E DEI RESPONSABILI DEL GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO

Gli alunni delle scuole che partecipano all'attività sportiva organizzata dalla FIDAL devono essere obbligatoriamente tesserati. A tal fine, il Gruppo Sportivo Scolastico deve compilare ed inviare alla società sportiva Tutor collegata l'elenco degli atleti che intende tesserare alla FIDAL, utilizzando il mod.E/scuola e, per ogni atleta, la richiesta di tesseramento utilizzando il mod. T/scuola, la certificazione di idoneità alla pratica dell'atletica leggera (non agonistica fino ad 11 anni ed agonistica da 12 anni in poi).

La società sportiva tutor, entrata in possesso della documentazione richiesta ed esaminata la correttezza, provvederà a tesserare gli atleti del Gruppo Sportivo Scolastica utilizzando la procedura di tesseramento on line.

Per il tesseramento degli studenti atleti del Gruppo Sportivo Scolastico riconosciuto è previsto il pagamento della tassa federale relativa alla categoria di appartenenza di ciascuno. Agli Insegnanti di Educazione Fisica titolari della preparazione degli studenti atleti tesserati verrà riconosciuta la qualifica di ISTRUTTORE, secondo le norme in vigore, senza il pagamento di alcuna quota associativa. Il Responsabile indicato nella richiesta di adesione verrà automaticamente tesserato come dirigente sociale, senza il pagamento di alcuna quota associativa.

A tutti i tesserati (atleti, tecnici, dirigenti) verrà rilasciata l'apposita tessera federale.

Il vincolo degli studenti atleti tesserati per un Gruppo Sportivo Scolastico riconosciuto è annuale per tutte le categorie. Non è previsto in alcun caso né il versamento di quote fisse di trasferimento né il pagamento di eventuali indennità di preparazione.

3. TESSERAMENTO DIRIGENTI - TECNICI - MEDICI E PERSONALE PARASANITARIO – GIUDICI DI GARA - AGENTI DEGLI ATLETI

3.1 DIRIGENTI

Il tesseramento dei "Dirigenti" si effettua entro il termine del 31/10/2011, contestualmente alle operazioni di affiliazione o riaffiliazione, o in data successiva qualora intervengano variazioni nella composizione del Consiglio Direttivo e/o della struttura operativa societaria.

Nell'ambito della FIDAL, i dirigenti tesserati facenti parte del Consiglio Direttivo di una società, non possono essere tesserati come Dirigenti di un'altra società.

3.2 TECNICI

Il tesseramento dei Tecnici inseriti negli organici delle società si effettua entro il 31/10/2011, contestualmente alle operazioni di affiliazione o riaffiliazione, o in data successiva qualora intervengano variazioni nella struttura operativa societaria. I tecnici non inseriti negli organici delle società possono effettuare le operazioni di tesseramento in qualsiasi momento, entro la data del 31/10/2011.

3.3 MEDICI E PERSONALE PARASANITARIO

Il tesseramento dei Medici e del Personale Parasanutario si effettua entro il 31/10/2011, contestualmente alle operazioni di affiliazione o riaffiliazione, o in data successiva qualora intervengano variazioni nella struttura operativa societaria. Contestualmente alla domanda di primo tesseramento i Medici sono tenuti a presentare alla società la fotocopia dell'attestato di iscrizione all'Ordine dei Medici.

3.4 GIUDICI DI GARA

Il tesseramento dei Giudici di gara deve essere effettuato tramite la procedura on-line a cura del Comitato Regionale di appartenenza o dei Comitati Provinciali, qualora a ciò delegati, entro il 31/10/2011.

Il tesseramento dei giudici ausiliari, verrà effettuato direttamente dalle Società, al momento dell'affiliazione o in data successiva.

Il giudice di gara può svolgere la propria attività a partire dalla data di effettivo tesseramento.

3.5 AGENTI DEGLI ATLETI

Le domande di tesseramento degli Agenti degli atleti per la stagione sportiva 2011 devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 novembre 2010, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme per l'esercizio dell'attività di Agente degli Atleti.

3.6 TESSERE E QUOTE

Al momento del primo tesseramento verrà rilasciata per tutte le categorie federali (dirigenti, tecnici, medici, personale parasanutario, giudici di gara, agenti degli atleti) una tessera con fotografia digitale formato tessera dell'interessato la cui validità è stabilita in anni 10. In caso di mancato inserimento della foto il tesseramento non sarà ritenuto valido. Il rinnovo del tesseramento viene effettuato tramite la procedura On Line. In caso di smarrimento o distruzione della tessera deve essere richiesto un duplicato al Comitato Regionale sul cui territorio è collocata la sede sociale, versando la relativa tassa federale.

Per ciascuna categoria d'appartenenza viene rilasciata una tessera, previo pagamento delle quote corrispondenti ad ogni categoria.

I Tecnici, i Medici ed il Personale Parasanutario potranno essere inclusi negli organici di più società; in tal caso verrà rilasciata loro una sola tessera e saranno pagate più quote.

Ogni società sportiva deve provvedere al versamento della corrispondente quota associativa per ciascuna persona inserita nel proprio organico.

Tutti i tesserati appartenenti a queste categorie possono prendere parte all'attività federale soltanto dopo che l'operazione di tesseramento, tramite la procedura on-line, è andata a buon fine. Dal medesimo momento è operativa anche la copertura assicurativa federale. Per i nuovi tesserati la tessera verrà emessa direttamente dal Comitato Regionale dopo il completamento della procedura on-line.

4. TESSERAMENTO ATLETI

4.1 MODALITÀ DI TESSERAMENTO

Le società dovranno effettuare il tesseramento dei propri atleti attraverso l'apposita procedura "on-line". Le società che non fossero dotate di strumenti telematici potranno rivolgersi presso le sedi territoriali competenti (Comitati Regionali o Comitati Provinciali ove delegati). La tessera con fotografia sostituisce il documento di identità ed ha validità di 10 anni. Con il primo tesseramento all'atleta viene attribuito un codice che lo identifica in modo univoco per tutto il periodo di tesseramento, anche in caso di trasferimento. In caso di smarrimento o distruzione della tessera deve essere richiesto un duplicato al Comitato Regionale sul cui territorio è collocata la sede sociale, versando la relativa tassa federale.

4.2 PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Gli atleti possono prendere parte alle gare soltanto dopo che l'operazione di tesseramento tramite la procedura on-line è andata a buon fine, con l'avvenuto rilascio della relativa ricevuta, alla quale, per i nuovi tesserati, seguirà la stampa e l'invio della tessera da parte del Comitato Regionale. Dal medesimo momento è operativa anche la copertura assicurativa federale.

4.3 VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO

La validità del tesseramento 2011 decorre dal 1° Gennaio 2011 e termina il 31 Dicembre 2011. Il tesseramento degli atleti per la stagione sportiva 2011 inizia il 15 novembre 2010 e termina il 31 dicembre 2011. La validità del tesseramento effettuato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2010 ed il 31 Dicembre 2010, vale a tutti gli effetti dal 1° gennaio della stagione agonistica 2011.

4.4 ATLETI CON DOPPIA CITTADINANZA

Gli atleti in possesso di doppia cittadinanza, all'atto del tesseramento per una società italiana, devono dichiarare per quale nazione gareggiano o intendono gareggiare e, di conseguenza, far valere eventuali primati nazionali (regola 5 del Regolamento Tecnico Internazionale). Nel caso in cui abbiano optato per l'attività straniera, ai fini di tutta l'**attività federale**, verranno considerati, a tutti gli effetti, in quota stranieri.

4.5 DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO

Un atleta, nel corso di una stagione sportiva, può essere tesserato (con la qualifica di atleta) esclusivamente per una sola società sportiva italiana affiliata alla FIDAL, ovvero ad altra federazione straniera di atletica. I trasferimenti degli atleti da e per le Società militari, nel rispetto della normativa vigente e della legge 226/2004, non sono considerati "doppio tesseramento".

L'atleta che firma tessere FIDAL per più società, nel corso della stessa stagione sportiva, è passibile di provvedimento disciplinare, fatta salva la deroga di cui al comma precedente

I Rappresentanti legali delle Società sono tenuti ad accertarsi, anche per il tramite delle Strutture Federali territoriali, che l'atleta che sottoscrive la tessera non sia già tesserato per altra Società, pena il deferimento agli Organi di Giustizia.

4.6 CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA

In base alle vigenti norme di legge ed alle disposizioni federali in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, la società, contestualmente al tesseramento degli atleti di tutte le categorie, deve dichiarare, pena la nullità del tesseramento, che gli stessi sono stati dichiarati idonei alla specifica pratica sportiva e che la documentazione che ne certifica l'idoneità è conservata in originale agli atti della società sportiva stessa e messa a disposizione per eventuali controlli.

4.7 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Legale Rappresentante della società, contestualmente all'effettuazione delle operazioni di tesseramento on-line, dichiara ed accetta di assumersi la responsabilità che la relativa documentazione è conforme allo Statuto ed al Regolamento Organico ed è conservata, in originale, agli atti della società stessa. La documentazione dovrà essere esibita su richiesta della Federazione.

4.8 RICHIESTA DI PRIMO TESSERAMENTO

La richiesta di primo tesseramento di un atleta deve essere sottoscritta in originale dall'interessato, corredata dai dati richiesti e munita della firma del Legale Rappresentante della Società Sportiva. Il tesseramento dei minori di anni 18 deve essere controfirmato da chi esercita la potestà parentale. Dovrà anche essere apposta la firma di autorizzazione per il trattamento dei dati per le finalità istituzionali della Federazione. Tutta la documentazione cartacea deve essere conservata in originale agli atti della società sportiva e messa a disposizione per eventuali controlli.

4.9 RINNOVO DEL TESSERAMENTO IN COSTANZA DI VINCOLO

Le operazioni di rinnovo del tesseramento degli atleti in costanza di vincolo è effettuata direttamente dalla Società Sportiva attraverso la procedura on-line.

4.10 INFRAZIONI

Tutte le infrazioni alle norme sul tesseramento, inclusa la firma non autentica dell'atleta, o del genitore, in calce al documento di tesseramento, o la non veridicità dei dati in esso contenuti, comportano l'immediata sospensione della validità del tesseramento stesso, l'annullamento degli effetti pregressi da esso prodotti, la sospensione immediata dall'attività dell'atleta nonché il deferimento dello stesso atleta, e/o del Legale Rappresentante della società, alla Procura Federale per l'accertamento dei fatti.

4.11 SOSPENSIONE

E' prevista la sospensione del tesseramento nei seguenti casi:

- a) a seguito di provvedimenti disciplinari impartiti dagli Organi federali preposti;
- b) a seguito di congedo dal Centro Sportivo Militare, in attesa di nuovo tesseramento da parte di altra società;
- c) a seguito di sopraggiunta mancanza dell'idoneità sportiva;
- d) a seguito di carenze nella documentazione relativa agli iter autorizzativi di tesseramento;
- e) a seguito di scadenza del titolo di soggiorno in Italia per stranieri.

Le operazioni di sospensione potranno essere effettuate mediante procedura on-line direttamente dalla Federazione Nazionale, oppure dai Comitati Regionali competenti per territorio, su segnalazione delle società interessate.

4.12 CATEGORIE FEDERALI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA 2011

Le categorie federali, distinte per età, sono così stabilite:

CATEGORIE	UOMINI	DONNE
ESORDIENTI	6-11 anni (2005-2000)	6-11 anni (2005-2000)
RAGAZZI	12-13 anni (1999-1998)	12-13 anni (1999-1998)
CADETTI	14-15 anni (1997-1996)	14-15 anni (1997-1996)
ALLIEVI	16-17 anni (1995-1994)	16-17 anni (1995-1994)
JUNIORES	18-19 anni (1993-1992)	18-19 anni (1993-1992)
PROMESSE	20-22 anni (1991-1989)	20-22 anni (1991-1989)
SENIORES	23 e oltre (1988 e prec.)	23 e oltre (1988 e prec.)
AMATORI	23-34 anni (1988-1977)	23-34 anni (1988-1977)
MASTERS	35 anni e oltre (1976 e prec.)	35 anni e oltre (1976 e prec.)
	MM35 35-39 anni (1976-1972)	MF35 35-39 anni (1976-1972)
	MM40 40-44 anni (1971-1967)	MF40 40-44 anni (1971-1967)
	MM45 45-49 anni (1966-1962)	MF45 45-49 anni (1966-1962)
	MM50 50-54 anni (1961-1957)	MF50 50-54 anni (1961-1957)
	MM55 55-59 anni (1956-1952)	MF55 55-59 anni (1956-1952)
	MM60 60-64 anni (1951-1947)	MF60 60-64 anni (1951-1947)
	MM65 65-69 anni (1946-1942)	MF65 65-69 anni (1946-1942)
	MM70 70-74 anni (1941-1937)	MF70 70-74 anni (1941-1937)
	MM75 75-79 anni (1936-1932)	MF75 75-79 anni (1936-1932)
	MM80 80-84 anni (1931-1927)	MF80 80-84 anni (1931-1927)
	MM85 85-89 anni (1926-1922)	MF85 85-89 anni (1926-1922)
	MM90 90-94 anni (1921-1917)	MF90 90-94 anni (1921-1917)
MM95 95 anni e oltre (1916 e prec.)	MF95 95 anni e oltre (1916 e prec.)	

E' consentito il passaggio dalle categorie Amatori alle categorie Seniores, nell'ambito della stessa società, anche nel corso della stagione agonistica.

5. VINCOLO SOCIALE ATLETI

5.1 DEFINIZIONE E DURATA

Il vincolo, intendendosi come tale il periodo durante il quale l'atleta tesserato può trasferirsi ad altro sodalizio solo in presenza di nulla-osta della società di appartenenza, ha la seguente durata:

Categoria	Durata del vincolo
ESORDIENTI	1 anno
RAGAZZI	1 anno
CADETTI	Durata della categoria
ALLIEVI	Durata della categoria
JUNIORES	Durata della categoria
PROMESSE	Durata della categoria
SENIORES	3 anni
AMATORI	1 anno
MASTERS	1 anno
ATLETI STUDENTI	1 anno

5.2 SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

Qualora una società non provveda a rinnovare il tesseramento di propri atleti entro il 31 gennaio 2011 il vincolo sociale si intende sciolto ed essi sono automaticamente liberi da vincolo e possono presentare domanda di trasferimento per altra Società nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2011.

5.3 MANCATO TESSERAMENTO DEGLI ATLETI PER UNA STAGIONE

Gli atleti che non vengano tesserati per un'intera stagione sportiva sono liberi da vincolo e, a partire dalla stagione successiva, acquisiscono lo status di "nuovi tesserati", conservando la tessera in dotazione e mantenendo lo stesso codice di tesseramento.

6. TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI

6.1 LIMITI PER IL TESSERAMENTO DI CITTADINI STRANIERI

Le Società affiliate alla FIDAL possono tesserare, come atleti, cittadini appartenenti alla Unione Europea senza alcuna limitazione di numero e cittadini extracomunitari nel numero e con le modalità di volta in volta consentite dalle norme di legge vigenti e dalle determinazioni assunte in materia dal CONI.

6.2 REQUISITI DI LEGGE PER IL TESSERAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Le Società affiliate alla FIDAL possono chiedere di tesserare come atleti, cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea, a condizione che gli stessi soggiornino in Italia per un periodo superiore a tre mesi e siano in regola con le disposizioni sul soggiorno dei cittadini dell'Unione, in ordine al decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 che dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38.

6.3 REQUISITI DI LEGGE PER IL TESSERAMENTO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Le Società affiliate alla FIDAL possono chiedere di tesserare come atleti, cittadini di Stati non Membri dell'Unione Europea, a condizione che gli stessi siano in regola con il Titolo di soggiorno in Italia.

6.4 REQUISITI SPORTIVI PER IL TESSERAMENTO DEI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Il tesseramento, come atleti, di cittadini stranieri può essere autorizzato esclusivamente per persone residenti in Italia, purché non tesserati come atleti per altre società appartenenti a Federazioni di Atletica estere, in quanto l'ordinamento sportivo italiano non contempla il doppio tesseramento, sia per società di atletica italiane, sia per società di atletica straniera. A tal fine, gli atleti interessati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del T.U. 445 del 28/12/2000, attestante lo status di non tesserato per altre società italiane o estere. Inoltre, nel rispetto della normativa IAAF, la FIDAL si riserva il diritto di richiedere il nulla-osta per il tesseramento di atleti stranieri presso società italiane alle

singole Federazioni Nazionali di appartenenza, che dovranno altresì attestare anche lo status di atleta non tesserato per società sportive dalle stesse riconosciute.

6.5 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI

La Giunta Esecutiva ha competenza esclusiva in merito alla cura ed all'istruzione delle procedure autorizzative per l'inoltro al CONI della documentazione per il rilascio dei visti d'ingresso e dei Titoli di soggiorno di "sportivi/e extracomunitari/ie" che svolgono attività dilettantistica in Italia.

E', altresì, di competenza della Giunta Esecutiva l'autorizzazione preventiva al tesseramento di atleti/e stranieri/e comunitari/ie ed extracomunitari/ie, appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores, Master ed Amatori. L'accertamento dei requisiti ed il tesseramento di atleti/e stranieri comunitari/ie ed extracomunitari/ie, appartenenti alle categorie Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e, è di competenza dei Comitati Regionali territorialmente interessati.

6.6 MODALITÀ PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE AL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI STRANIERI

Per ottenere l'autorizzazione al tesseramento l'atleta straniero, di concerto con la società interessata, dovrà produrre, contestualmente al modulo di domanda ed alla dichiarazione di responsabilità, anche la seguente documentazione:

- a) Atleti Comunitari
 - copia della ricevuta, rilasciata dal Comune, attestante l'iscrizione anagrafica (ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 30 del 6/02/2007) per i/le cittadini/e comunitari/ie soggiornanti in Italia per un periodo superiore a tre mesi;
- b) Atleti Extracomunitari
 - copia del Titolo di soggiorno in corso di validità per cittadini/e extracomunitari/ie (sono esclusi i Titoli turistici). Nel caso in cui gli Organi Preposti non siano in grado di rilasciare il Titolo di Soggiorno in tempo reale, ai fini del tesseramento, è accettata dalla Federazione, in via transitoria, la copia della matrice/ricevuta rilasciata dal Comune o dal Patronato abilitato oppure, nel caso in cui si avvalga della procedura postale, la copia della ricevuta di accettazione dell'Assicurata (recante user id, password e ologramma) presentata presso gli Uffici di Poste Italiane. Nel caso in cui all'atleta non venga rilasciato il Titolo di soggiorno o sopraggiunga provvedimento di revoca da parte degli Organi Istituzionali competenti, lo stesso atleta è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla società di appartenenza la quale, a sua volta, sarà tenuta ad informare la FIDAL che potrà annullare il tesseramento per la stagione in corso. In tale caso saranno considerati nulli tutti gli eventuali risultati, singoli o di squadra, ottenuti da tali atleti; la FIDAL tuttavia, in ogni momento, si riserva la facoltà di richiedere copia del Titolo di soggiorno definitivo.
- c) Atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi
 - titolo di soggiorno ed attestato di iscrizione e frequenza ad Istituto Scolastico Italiano legalmente riconosciuto, per atleti/e in età scolare delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti e allievi, le cui procedure per l'accertamento dei requisiti sono demandate direttamente ai Comitati Regionali;
 - soltanto l'attestato di iscrizione e frequenza presso Istituti Scolastici Italiani per gli atleti stranieri residenti in nazioni confinanti con l'Italia.

6.7 RILASCIO DELLA TESSERA FEDERALE PER GLI ATLETI STRANIERI

I Comitati Regionali, per gli/le atleti/e comunitari/ie ed extracomunitari/ie appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores, Master ed Amatori possono rilasciare la tessera solo successivamente al nulla osta della Giunta Esecutiva. Per le altre categorie procedono autonomamente, nel rispetto delle normative precedentemente richiamate.

Sulla tessera deve essere apposta la dicitura "Atleta straniero".

6.8 VALIDITÀ DELLA TESSERA FEDERALE

La validità della tessera, rilasciata agli/alle atleti/e stranieri/e extracomunitari/ie è sempre, e comunque, subordinata alla validità del permesso di soggiorno in Italia.

Le tessere degli/le atleti/e stranieri/e sono valide solo per la stagione sportiva di emissione e non possono essere rinnovate senza l'annuale nulla osta della Giunta Esecutiva, per gli/le appartenenti alle categorie

Juniores, Promesse, Seniores, Master ed Amatori, e del Comitato Regionale per gli/le appartenenti alle altre categorie federali.

6.9 PARTECIPAZIONE ALLE GARE FEDERALI

Il tesseramento autorizza l'atleta straniero a prendere parte alle gare federali loro consentite con gli stessi diritti e doveri spettanti agli atleti italiani, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni e delle normative statali e federali.

Il Consiglio Federale, tramite le circolari annuali di indizione dell'attività sportiva, provvede a definire gli eventuali ambiti di utilizzo nei Campionati Federali degli atleti cittadini di paesi stranieri.

All'atleta straniero, cui scada il titolo di soggiorno in Italia nella stagione agonistica in corso, dovrà essere sospeso il tesseramento a cura del Presidente della società d'appartenenza, così come previsto dal precedente punto 4.11.

6.10 ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

All'atleta straniero, già tesserato per una società sportiva italiana, che nel corso della stagione agonistica acquisisca la cittadinanza italiana, dovrà essere riconosciuta, a seguito del nuovo status giuridico, la qualifica di "tesserato italiano", a partire dal giorno successivo alla presentazione della certificazione al Comitato Regionale di appartenenza.

6.11 LIMITAZIONI PER SOCIETÀ DI NUOVA AFFILIAZIONE

Nel primo anno di affiliazione le Società non possono tesserare atleti/e stranieri già tesserati/e in Italia o provenienti da Federazioni straniere. Possono invece tesserare atleti/e stranieri/e che non siano mai stati/e tesserati/e in Italia o all'estero e che, comunque, non necessitino delle procedure autorizzative per il rilascio dei visti d'ingresso e dei Titoli di soggiorno in qualità di "sportivi/e extracomunitari/ie" che svolgono attività dilettantistica.

7. PROCEDURE PER INGRESSI E RILASCIO PERMESSI DI SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DI SPORTIVI EXTRACOMUNITARI DA UTILIZZARSI NEI CAMPIONATI DI MASSIMO LIVELLO (Circ. Ministero dell'Interno n. 8 del 2/03/2007). REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO AL TESSERAMENTO.

7.1 QUOTE ASSEGNATE

A seguito del D.P.R. 334/2004 – art. 37 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", alla FIDAL è stata preventivamente riconosciuta, per l'anno 2011, la possibilità di tesserare una quota di atleti/e extracomunitari/ie per attività sportiva dilettantistica pari a 120 unità, indipendentemente dal loro status di "rinnovati/e" e "nuovi/e tesserati/e". Tale tipologia di atleti deve prioritariamente essere impiegata nei seguenti Campionati Federali di massimo livello:

- a) – Coppa Italia;
- b) – Tutti i Campionati Italiani Assoluti di Società.

7.2 TESSERAMENTO

Nell'ambito della quota assegnata alla FIDAL (120) non esiste alcuna distinzione tra nuovi tesserati o rinnovi di tesseramento (dichiarazioni nominative d'assenso o rinnovi dei permessi di soggiorno).

Le società sportive che intendano tesserare (per il 2011) atleti stranieri extracomunitari per attività sportiva dilettantistica (secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 2/03/2007), devono presentare istanza alla FIDAL, mediante modulo appositamente predisposto e con le modalità di cui ai successivi articoli.

7.3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA E DI ACCESSO AL TESSERAMENTO

Le domande delle Società interessate a tale forma di tesseramento, redatte secondo l'apposito modulo, disponibile sul sito internet della FIDAL (www.fidal.it), saranno formalizzate dalla FIDAL in tre diversi momenti della stagione agonistica e dovranno pervenire all'Ufficio Gestione Associati della Federazione, entro e non oltre le seguenti scadenze:

- domanda con scadenza il 1/11/2010 (per un massimo di 1 atleta per settore d'adesione);
- domanda con scadenza il 1/12/2010 (per un massimo di 1 atleta per settore d'adesione);
- domanda con scadenza il 1/02/2011 (per un massimo di 1 atleta per settore d'adesione).

Nel rispetto delle scadenze previste, faranno fede:

- il timbro di spedizione della Raccomandata (invio per posta);

- la timbratura elettronica del dispositivo (invio per fax);
- la data di invio rilevata dal client di posta elettronica (invio per e-mail);
- il timbro apposto dal protocollo FIDAL (consegna a mano);

Alla scadenza del 1/11/2010 potrà accadere che:

- a) le domande presentate ed accettabili raggiungono o superano il quorum fissato dal CONI;
- b) le domande presentate ed accettabili non raggiungono il quorum fissato dal CONI;

Nel caso a) le richieste delle società vengono accolte nei limiti e con le modalità previste dalle precedenti norme e dei parametri di cui al punto 6.4 – la priorità sarà determinata dall’ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo federale e, in caso di parità, dalla posizione in classifica;

Nel caso b) le società interessate, ancorché non abbiano superato i limiti previsti al punto 7.3 possono presentare, entro le date del 1/12/2010 o del 1/02/2011, nuova richiesta di tesseramento di atleti stranieri extracomunitari, sempre nel rispetto dei limiti e parametri indicati.

Se al termine della scadenza del 1/02/2011 il quorum fissato dal CONI non venisse raggiunto verranno tenute in considerazione anche le domande presentate dalle società non in possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c) del successivo paragrafo 7.4, sempre con la priorità dell’ordine cronologico di presentazione al protocollo federale.

Se, invece, al termine della scadenza del 1/02/2011, il quorum disponibile venisse superato, verranno automaticamente escluse le richieste presentate dalle società già assegnatarie di atleti extracomunitari nelle precedenti scadenze. Resta fermo il criterio valutativo del sistema prioritario dell’ordine di arrivo al protocollo federale e della posizione in classifica, analogamente a quanto già esposto nel precedente caso a).

Tutte le operazioni necessarie per la concessione dei visti d’ingresso o per i rinnovi dei permessi di soggiorno per il 2011, dovranno tassativamente concludersi entro la fine del mese di maggio. Le operazioni attivate oltre tale termine temporale non potranno pertanto essere espletate.

Qualora il rapporto di prestazioni tra la società e lo sportivo straniero venga a cessare prima della scadenza del permesso di soggiorno, la società dovrà darne comunicazione alla Questura competente e alla FIDAL la quale, a sua volta, informerà il C.O.N.I., fermo restando che la quota non potrà più essere recuperata (circ. CONI Dir. Sport e Preparazione Olimpica del 19/06/2006).

7.4 PARAMETRI

Le Società che hanno partecipato alla Coppa Italia oppure ad un Campionato di Società assoluto federale, potranno presentare istanza di tesseramento per questa tipologia di atleti se, in ordine di priorità, risultino essersi così classificate nella stagione sportiva 2010:

- a) - **Coppa Italia 2010**: società classificate nella finale nazionale;
- b) - C.d.S. assoluto su pista: società classificate nelle finali nazionali;
- c) - C.d.S. assoluto su strada/corsa campestre: società classificate fino al 20° posto compreso;
- d) - (Esclusivamente dopo la scadenza del 1/02/2011): Tutte le Società che, sempre nella stagione 2010, hanno partecipato ai C.d.S..

Allorché la redazione delle classifiche non sia ancora stata ultimata dovrà essere utilizzata la classifica provvisoria più prossima alla data della scadenza in cui si intende presentare richiesta.

7.5 ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA

Attraverso questa procedura non è consentito:

- richiedere il tesseramento di atleti extracomunitari già detentori di Titolo di soggiorno rilasciato per motivi diversi da: “attività sportiva dilettantistica”, “attività sportiva”, “lavoro/subordinato sport”. Gli atleti già in possesso di permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi (es.: lavoro subordinato, lavoro sub-stagionale, lavoro autonomo, famiglia, studio, ecc.) possono richiedere autorizzazione al tesseramento nel rispetto delle norme sul vincolo sociale degli atleti;
- richiedere il tesseramento di atleti extracomunitari di età inferiore ai 18 anni;
- tesserare atleti stranieri extracomunitari delle categorie amatori e master;
- tesserare più di 2 atleti stranieri extracomunitari, con permesso di soggiorno per attività sportiva, a stagione. Tale limite, tuttavia, può essere esteso a 4 atleti, due maschi e due femmine, solo nel caso in cui la società richiedente abbia due distinti settori d’adesione, uno maschile ed uno femminile.

La Giunta Esecutiva potrà discrezionalmente deliberare in merito alla possibile esclusione dall’assegnazione, per la stagione 2011, di atleti extracomunitari nei confronti di società che, nelle precedenti stagioni, abbiano tesserato atleti extracomunitari per “attività sportiva dilettantistica” o per “lavoro subordinato/sport” senza utilizzo specifico degli stessi. Altresì, potrà deliberare in merito

all'esclusione nei confronti di società che abbiano richiesto atleti nel 2010, ancorché precedentemente autorizzate dagli uffici federali (conseguendo titolo prioritario rispetto alle altre richiedenti), che successivamente non abbiano più dato seguito alle procedure, senza comunicare valide, quanto opportune, motivazioni; tali società non potranno quindi accedere – nella stagione 2011 – al tesseramento di questa categoria di atleti.

8. TESSERAMENTO E TRASFERIMENTO DI ATLETI CON CENTRI SPORTIVI DI ENTI MILITARI, FORZE DI POLIZIA E CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

8.1 TESSERAMENTO DI ATLETI ARRUOLATI

Il Centro Sportivo Militare può tesserare Atleti ed Atlete delle categorie Juniores, Promesse e Seniores arruolati nella propria Amministrazione ed in possesso della qualifica di "Atleta di interesse nazionale". Tale certificazione viene rilasciata esclusivamente dal Segretario Federale della FIDAL, in applicazione delle norme e dei criteri deliberati dal Consiglio Federale.

8.2 TESSERAMENTO DI ATLETI NON ARRUOLATI

Il Centro Sportivo Militare può tesserare, altresì, atleti delle categorie federali di cui all'art. 1, comma 3 dello Statuto Federale, purché gli stessi siano tesserati per la prima volta e non provengano da altre società. I tesserati non arruolati non possono partecipare alla Coppa Italia ed ai Campionati di Società.

Ai fini dei premi, dei contributi e dei rimborsi anche l'attività svolta dai tesserati non arruolati è da considerarsi a tutti gli effetti come attività dei Gruppi Sportivi Militari, Forze di Polizia e Corpo Vigili del Fuoco e soggetta alla specifica normativa deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

8.3 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO

Gli atleti che intendono partecipare ad un concorso per il reclutamento in un Centro Sportivo Militare devono informare le rispettive società di appartenenza.

Gli atleti vincitori di concorso saranno autorizzati al trasferimento dietro presentazione della seguente documentazione:

- attestato di reclutamento rilasciato dalla Autorità competente;
- certificazione della qualifica di "Atleta di interesse nazionale";
- liberatoria relativa all'indennità di preparazione prevista dalle norme in vigore.

8.4 NUMERO MASSIMO DI ATLETI TESSERABILI

I Centri Sportivi **Militari** possono tesserare nel corso della stagione agonistica:

- un massimo di 60 Atleti/e arruolati, in caso di adesione ad entrambi i settori (maschile e femminile), con il limite massimo di 50 Atleti/e per settore;
- un massimo di 50 Atleti/e arruolati, in caso di adesione ad un singolo settore (maschile o femminile).

I Centri Sportivi Militari possono effettuare tesseramenti anche in numero eccedente i limiti previsti nel presente comma solo nel caso in cui, gli atleti interessati, provengano dai propri settori giovanili per i quali sono stati tesserati sin dal primo anno di attività.

8.5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ATLETA DI INTERESSE NAZIONALE

Non potrà essere rinnovato il tesseramento per i Centri Sportivi Militari degli Atleti/e ai quali non venga confermata la qualifica di "Atleta di interesse nazionale". **L'atleta, tesserato per un Centro Sportivo Militare, che perde la qualifica di "atleta di interesse nazionale" non potrà essere ritesserato dal Centro Sportivo stesso.**

Su esclusiva richiesta del Centro Sportivo Militare la Giunta Esecutiva della FIDAL autorizza il tesseramento, in deroga al comma precedente, per il periodo di un anno, al termine del quale, in mancanza dei requisiti richiesti, l'atleta non potrà essere più tesserato per lo stesso Centro Sportivo Militare.

8.6 TRASFERIMENTO A SEGUITO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Gli Atleti/e, in caso di congedo, fine ferma o dimissione dal Centro Sportivo Militare, possono chiedere ed ottenere il trasferimento ad altra società durante tutto il corso della stagione sportiva.

Sono liberi da vincolo e possono trasferirsi a società **civile** di loro scelta gli Atleti/e che documentino l'avvenuto versamento dell'indennità di preparazione al momento del trasferimento presso il Centro

Sportivo Militare. Gli Atleti/e che non abbiano provveduto a tale adempimento rientreranno automaticamente nella società di origine.

All'atleta dimesso dal Centro Sportivo Militare dovrà essere sospeso il tesseramento, fino al trasferimento ad altra società civile, a cura del dirigente del Centro Sportivo stesso, con le modalità di cui al precedente punto 4.11.

Nel corso della stessa stagione, non è consentito il trasferimento di atleti dimessi da un Centro Sportivo Militare - direttamente - ad altro Centro Sportivo Militare. Gli stessi potranno continuare l'attività della stagione in corso attraverso il transito presso una società civile.

8.7 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE E CONFERMA DEL TESSERAMENTO

I Centri Sportivi Militari, entro il 1° dicembre di ogni anno, sono tenuti a presentare alla Segreteria Federale l'elenco degli Atleti/e arruolati per i quali intendano effettuare o confermare il tesseramento, nel rispetto della quota limite fissata al precedente punto 8.4).

Gli Uffici Federali provvedono ad accertare che gli Atleti segnalati siano in possesso della qualifica di "Atleta di interesse nazionale" e, conseguentemente, ad autorizzare i Comitati Regionali competenti per territorio a procedere al tesseramento degli aventi diritto.

8.8 TESSERAMENTO ATLETI/E FUORI QUOTA

A seguito di autorizzazione della Federazione possono essere tesserati, oltre la quota limite fissata al precedente punto 8.4), anche gli Atleti/e militari di altre discipline sportive (triathlon, pentathlon, sci, ecc), ai quali sia consentita la partecipazione a gare di atletica leggera, finalizzate alla preparazione specifica nella propria disciplina. Questi atleti sono esclusi dalla partecipazione a tutti i Campionati individuali e di società con il Gruppo Sportivo Militare di appartenenza.

8.9 PARTECIPAZIONE E PRE-ISCRIZIONE DEI CENTRI SPORTIVI MILITARI ALLA COPPA ITALIA ED AI CAMPIONATI FEDERALI

I Centri Sportivi Militari possono partecipare alla Coppa Italia con un solo settore, maschile o femminile. Contestualmente alla presentazione degli elenchi dei militari da tesserare, devono comunicare entro il 1° dicembre 2010, alla FIDAL Nazionale, a quali Campionati di Società (compresa la Coppa Italia) intendono partecipare.

8.10 PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI DEI CENTRI SPORTIVI MILITARI A FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PROVENIENZA IN OCCASIONE DELLA COPPA ITALIA ED AI CAMPIONATI FEDERALI

Gli atleti tesserati per i Centri Sportivi Militari possono partecipare alla Coppa Italia ed ai Campionati Federali a favore delle società di provenienza secondo le seguenti norme:

- a. l'atleta che prima del suo trasferimento ad un Centro Sportivo Militare, risulti già tesserato nella stagione sportiva in corso può partecipare per la società di provenienza alla Coppa Italia ed a tutti i Campionati a squadre. Qualora la Società di provenienza non intenda iscriversi a uno o più C.d.S., l'atleta medesimo è autorizzato a partecipare a favore della società militare. L'autorizzazione di cui trattasi, a seguito di verifica della eventuale mancata iscrizione da parte della società di provenienza dell'atleta, sarà comunicata ufficialmente alla società militare interessata.
- b. qualora un Centro Sportivo Militare non partecipi ad un Campionato di Società, deve mettere a disposizione della società di provenienza in ogni fase del Campionato in questione tutti gli Atleti tesserati per un periodo inferiore o uguale a tre anni. Tale opportunità viene concessa anche agli Atleti che il Centro Sportivo Militare non abbia inserito nella formazione iscritta alla finale nazionale di un Campionato di Società.
- c. l'atleta, che al momento del tesseramento per il Centro Sportivo Militare si trovava in costanza di vincolo con la società di provenienza, è tenuto in ogni caso a rispondere alla convocazione della stessa;
- d. l'atleta che, al momento del tesseramento per il Centro Sportivo Militare, era libero da vincolo può avvalersi della facoltà di non rispondere alla convocazione.
- e. qualora la permanenza presso il Centro Sportivo Militare si protragga per oltre tre anni, all'Atleta

viene concessa l'opportunità di chiedere allo stesso l'autorizzazione a gareggiare per la società di provenienza.

- f. I Centri Sportivi Militari, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono concedere in prestito i propri Atleti/e alle società di provenienza per la partecipazione alle manifestazioni stabilite annualmente dal Consiglio Federale;
- g. I Centri Sportivi Militari non possono usufruire dei prestiti.

9. PROCEDURE PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ATLETI

9.1 AMBITI ORDINARI DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Al termine del periodo di vincolo, o in costanza di vincolo purché muniti di nulla osta della Società di provenienza, gli atleti di qualsivoglia categoria possono chiedere il trasferimento ad altra Società.

9.2 MANCATO RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE ENTRO I TERMINI

Le società sportive che non rinnovino l'affiliazione nel periodo compreso tra il 15 Novembre 2010 ed il 31 Dicembre 2010 perderanno ogni diritto sugli atleti i quali, di conseguenza, sono ritenuti liberi dal vincolo sociale e, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2011, possono presentare domanda di trasferimento ad altra società, presso il competente Organo Federale. In tal caso, il trasferimento, ha efficacia dal momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Organo competente.

9.3 MANCATO RINNOVO DEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI ENTRO I TERMINI

Gli atleti, le cui società d'appartenenza non hanno provveduto al rinnovo del tesseramento entro il 31 gennaio 2011, sono ritenuti liberi da vincolo e, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2011, possono presentare domanda di trasferimento ad altra società, presso il competente Organo Federale. In tal caso, il trasferimento, ha efficacia dal momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Organo competente.

La suddetta facoltà non potrà essere fatta valere allorquando il mancato rinnovo del tesseramento sia da attribuire a colpa, o dolo, dell'atleta.

9.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di trasferimento devono essere inviate, su apposito modulo, a mezzo raccomandata A.R., o altri mezzi equivalenti comprovanti l'avvenuta spedizione e ritenuti validi dalle norme di legge, ai competenti Organi Federali e per conoscenza alla Società di appartenenza, nel periodo compreso tra il 15 novembre 2010 ed il 31 ottobre 2011.

9.5 DIRITTI DI SEGRETERIA

Alla domanda di trasferimento dovrà essere allegata copia del giustificativo di versamento della quota per "diritti di segreteria", effettuato da parte della società di destinazione dell'atleta a favore dell'Organo Federale competente ad autorizzare il trasferimento.

9.6 INDENNITÀ DI PREPARAZIONE

Eventuali diritti per "indennità di preparazione" saranno definiti direttamente tra le società/parti interessate, tenendo conto del parametro indicato, per ciascuna categoria, nel successivo punto 11.

La società di provenienza dell'atleta trasferito dovrà reinvestire l'"indennità di preparazione" per il perseguimento dei fini sportivi. Il trasferimento sarà concesso, dall'Organo competente, al ricevimento della "liberatoria" rilasciata dalla società cedente. La società è tenuta al rilascio della liberatoria dopo aver ricevuto il pagamento dell'indennità da parte della società interessata al trasferimento dell'atleta. Tale pagamento deve considerarsi eseguito non solo quando la società cessionaria abbia effettuato il materiale versamento della somma dovuta alla società cedente, ma anche quando la stessa abbia fatto tutto quanto era possibile per provvedere al pagamento dell'indennità medesima. La società cedente, non può, pertanto sottrarsi all'obbligo di rilascio della liberatoria rifiutandosi di ricevere il pagamento, a meno che tale rifiuto non sia legittimo (decisione 1/2001 della Corte Federale).

9.7 PERDITA DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE

Qualora una Società, regolarmente riaffiliata nei termini temporali vigenti, non provveda al tesseramento di un proprio atleta entro il 31 gennaio 2011 perde il diritto all'eventuale contributo a titolo di indennità di preparazione.

9.8 COMPETENZA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AD AUTORIZZARE I TRASFERIMENTI

La Giunta Esecutiva ha la competenza esclusiva ad autorizzare il trasferimento ad altra società per la seguente tipologia:

- per i trasferimenti fuori regione degli atleti di cittadinanza italiana;
- per i trasferimenti, sia in regione che fuori regione, degli atleti dei Centri Sportivi Militari;
- per i trasferimenti, sia in regione che fuori regione, degli atleti comunitari ed extracomunitari delle categorie Masters, Amatori, Seniores, Promesse e Juniores.

Il trasferimento, degli atleti per Società di altra regione, può essere autorizzato nei seguenti casi:

- a) scadenza del vincolo, per atleti delle categorie: Master, Amatori, Seniores, Promesse e Juniores nonché Allievi al passaggio di categoria;
- b) nulla osta, per atleti delle categorie: Seniores, Promesse e Juniores;
- c) variazione di residenza anagrafica per motivi di lavoro, (l'evento deve essere comprovato, oltre che da certificato anagrafico di variazione del Comune di residenza, da dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro o da certificazione d'iscrizione agli albi professionali);
- d) variazione di residenza anagrafica per motivi di studio, (l'evento deve essere comprovato, oltre che da certificato anagrafico di variazione del Comune di residenza, da attestato di iscrizione e frequenza rilasciato da Istituto Scolastico legalmente riconosciuto);
- e) variazione di residenza anagrafica del nucleo familiare, (l'evento dovrà essere documentato da certificato anagrafico di variazione rilasciato dal nuovo Comune di residenza);
- f) variazione di residenza anagrafica a seguito di matrimonio o stato di convivenza, (l'evento deve essere comprovato, oltre che da certificato anagrafico di variazione del Comune di residenza, da apposita certificazione di variazione dello stato civile).

La documentazione richiesta ai precedenti punti b), c), d), e), f) deve essere presentata contestualmente alla domanda di trasferimento.

Ai sensi della Legge n. 15/68 e del DPR n. 403/98, dal soggetto interessato, può essere resa autocertificazione in sostituzione delle normali certificazioni anagrafiche.

L'autorizzazione al trasferimento degli atleti/e delle categorie Cadetti/e e Allievi/e per Società di altra regione, è consentito solo nei casi previsti alle lettere d) ed e).

9.9 COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE AD AUTORIZZARE I TRASFERIMENTI

Il Consiglio di Presidenza Regionale ha la competenza ad autorizzare il trasferimento ad altra società per la seguente tipologia:

- per i trasferimenti in regione degli atleti di tutte le categorie federali, di cittadinanza italiana; di atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi di cittadinanza comunitaria ed extracomunitaria.

Il trasferimento può essere autorizzato nei seguenti casi:

- a) scadenza del vincolo;
- b) nulla osta della Società di provenienza, per atleti/e in costanza di vincolo;
- c) scioglimento della Società, radiazione, cessazione attività, mancata riaffiliazione o mancato accoglimento della riaffiliazione.

9.10 TERMINI PER L'ISTRUTTORIA E LA DECISIONE

L'Organo Federale competente deve provvedere a compiere l'istruttoria ed a deliberare in merito alle domande di trasferimento nel termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla presentazione delle stesse. Tale termine potrà essere interrotto solo in casi di accertamenti ulteriori o di richiesta di chiarimenti agli interessati. In caso di documentazione incompleta l'Organo preposto provvederà formalmente, con il mezzo più rapido a disposizione, a richiedere integrazione per il perfezionamento della pratica che dovrà essere operata entro trenta giorni dalla data della richiesta d'integrazione stessa, pena l'annullamento d'ufficio del procedimento in corso.

9.11 NOTIFICA DEGLI ATTI

Gli esiti dei procedimenti adottati dagli Organi competenti saranno comunicati alle parti interessate sia attraverso i mezzi telematici, utilizzando le caselle di posta elettronica ufficiali assegnate dalla FIDAL a ciascuna società, e sia attraverso la pubblicazione sui siti web federale e territoriali.

9.12 PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Avverso le decisioni adottate sui trasferimenti dai Consigli di Presidenza Regionali e dalla Giunta Esecutiva, gli interessati potranno presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale dell'atto deliberativo, alla Corte Federale e, per conoscenza, alle parti coinvolte nel procedimento, illustrando per iscritto le proprie valutazioni. Al ricorso andrà allegata la tassa federale prevista.

10. PROCEDURE PER IL PRESTITO

10.1 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Gli atleti/e appartenenti alle categorie Seniores e Promesse e gli/le atleti/e delle categorie Juniores e Allievi, possono presentare domanda di Prestito ad altra Società, per un massimo di due anni sportivi, previo nulla osta della Società di appartenenza. Nel corso dei due anni, il Prestito, può essere concesso anche per due diverse società. Gli atleti/e appartenenti alla categoria allievi/e possono presentare domanda esclusivamente per Società della medesima regione di quella d'appartenenza. Per il Prestito non è prevista la quota relativa all'"indennità di preparazione".

10.2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di Prestito possono essere presentate nel periodo compreso tra il 15 novembre 2010 e il 31 ottobre 2011.

10.3 NUMERO MASSIMO DI PRESTITI

Ogni società può tesserare annualmente un massimo di tre atleti e tre atlete provenienti da altra società per effetto del Prestito.

10.4 RIENTRO ALLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Al termine dell'anno sportivo per cui l'atleta è stato/a trasferito/a in Prestito, lo/a stesso/a rientra automaticamente, e senza alcun adempimento formale, alla Società di appartenenza.

10.5 ORGANI FEDERALI COMPETENTI PER L'AUTORIZZAZIONE AL PRESTITO

L'autorizzazione al Prestito per società di altra regione è di competenza della Giunta Esecutiva; i Prestiti per società della stessa regione sono, invece, di competenza del Consiglio di Presidenza Regionale.

11. INDENNITA' DI PREPARAZIONE

11.1 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE

L'indennità di preparazione, eventualmente dovuta per il trasferimento di atleti, è definita autonomamente tra le Società interessate.

L'indennità non può comunque essere superiore a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 18 del R.O. come di seguito riportato:

a) categoria cadetti	m/f	euro	300,00
b) categoria allievi	m/f	euro	2.000,00
c) categoria juniores	m/f	euro	3.000,00
d) categoria promesse	m/f	euro	5.000,00
e) categoria seniores	m/f	euro	7.000,00

11.2 AMBITI DI APPLICAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE

L'indennità si applica solo nel caso in cui l'atleta abbia conseguito un punteggio o una prestazione minima secondo la seguente tabella:

a) categoria cadetti	m/f	almeno punti	800
b) categoria allievi	m/f	almeno punti	680
c) categoria juniores	m/f	almeno punti	750
d) categoria promesse	m/f	almeno punti	800
e) categoria seniores	m/f	almeno punti	830

- 11.3 **CRITERI DI MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE**
Per gli atleti/e che, nella stagione in corso, o in quella precedente, rispettivamente nelle categorie Allievi/e e Juniores si siano classificati nei primi otto posti dei Campionati Mondiali o Europei di categoria, nelle categorie Promesse si siano classificati nei primi otto posti dei Campionati Europei e nelle categorie Seniores abbiano partecipato alle Olimpiadi ed ai vari Campionati Mondiali/Europei, può essere applicata una maggiorazione fino al 40% del tetto massimo indicato al precedente comma 11.1.
- 11.4 **CRITERI PER LE SPECIALITÀ NON PARAMETRABILI CON LE TABELLE DI PUNTEGGIO**
Per gli atleti, le cui specialità non sono parametrabili con le tabelle di punteggio, purché abbiano vinto il titolo italiano individuale o vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi ed ai Campionati Mondiali/Europei, si applica il 50% dei massimali indicati dal precedente comma 11.1. Per tali atleti che abbiano compiuto il 30.mo anno di età il tetto massimo è fissato in € 2.500,00.
- 11.5 **CRITERI PER L'ETÀ DEGLI ATLETI**
Per gli atleti/e che abbiano compiuto il 30.mo anno di età, eccetto quelli di cui al precedente comma 11.4, il tetto massimo è fissato in € 5.000,00, purché l'atleta abbia conseguito risultati con il punteggio minimo stabilito nel R.O. e indicato nella successiva tabella dei punteggi e prestazioni.
- 11.6 **ADEMPIMENTI FISCALI**
Il passaggio di somme deve essere regolato fiscalmente esclusivamente tra le Società/parti interessate.
- 11.7 **CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE**
L' indennità di preparazione viene calcolata sulla base del risultato tecnico conseguito dall'atleta in manifestazioni all'aperto nella stagione 2010 (al 100% del calcolo dell'indennità stessa) o in quella precedente (opportunamente ridotta al 50%), tenendo conto del miglior punteggio, utilizzando le tabelle italiane (edizione 2007), o della migliore prestazione per le gare non presenti nelle tabelle. Il risultato tecnico assunto a base del calcolo deve essere ottenuto con velocità del vento nei limiti previsti dal R.T.I. (entro i 2 m/s)
- 11.8 **CRITERI PER LA CATEGORIA MASTERS**
Il pagamento dell'indennità di preparazione è previsto anche per la categoria Masters, parametrando il miglior risultato ottenuto all'aperto dall'atleta, nella stagione 2010 (al 100% del calcolo dell'indennità stessa) o in quella precedente (opportunamente ridotta al 50%), con le tabelle di punteggio previste per i Seniores Maschili e Femminili (ed. 2007).

PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE

Le gare valide ai fini dell'indennità di preparazione sono le stesse valide per le graduatorie nazionali.

A) CATEGORIA CADETTI MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 300,00

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 800: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di 2,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Pentathlon:

- Punteggio minimo 2.300: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di € 0,20 per ogni punto in più del punteggio minimo

B) CATEGORIA ALLIEVI MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 2.000,00

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 680: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 10,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Octathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Esathlon:

- punteggio minimo 3.000: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

C) CATEGORIA JUNIORES MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 3.000,00

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 750: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 15,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.100: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.300: indennità prevista € 500,00
- Incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h 08' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h 20' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

D) CATEGORIA PROMESSE MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 5.000,00

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 800: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 20,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.300: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.400: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h 07' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h 19' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

Maratona Uomini:

- prestazione minima 2h 27'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 5,00 per ogni secondo in meno fino a 2h16'00''
- incremento di € 10,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h16'00''

Maratona Donne:

- prestazione minima **2h 53'00''**: indennità prevista € 500,00
- incremento di € 4,00 per ogni secondo in meno fino a 2h35'00''
- incremento di € 8,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h35'00''

E) CATEGORIA SENIORES MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 7.000

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 830: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 25,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h06'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h18'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

Maratona Uomini:

- prestazione minima 2h24'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 5,00 per ogni secondo in meno fino a 2h16'00''
- incremento di € 10,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h16'00''

Maratona Donne:

- prestazione minima 2h50'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 4,00 per ogni secondo in meno fino a 2h35'00''
- incremento di € 8,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h35'00''

F) CATEGORIA MASTERS UOMINI E DONNE

Punteggio e prestazioni come per la categoria Seniores con indennità massima di € 5.000,00.

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si rimanda allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed agli altri Regolamenti e Norme Federali.